

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
Via Belisario Corenzio, 46 – 84129 SALERNO tel. 089753850 – fax 0897266086
C.F. 95182810655 – Codice meccanografico SAIC8B600G
e-mail PEO: saic8b600g@istruzione.it e-mail PEC: saic8b600g@pec.istruzione.it



CRITERI DI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

Dopo aver accertata la validità dell'anno scolastico, l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente

scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del D.Lgs 62. Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. D.L. n.137/2008 convertito con modificazioni dalla L.169/2008 e art. 3, 5 e 6 del D.Lgs n.62/2017. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ovvero con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere alla classe successiva con adeguata motivazione e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. In caso di votazione per la non ammissione, se determinante, il voto dei docenti di RC o di insegnamento alternativo di RC diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione proposta e motivata da ciascun insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio, costituisce un momento eminentemente educativo, non riconducibile quindi a mera operazione aritmetica e difatti, alla risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche, debitamente documentate nel registro personale, si associano le caratteristiche personali

dell'individuo e le osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche sul percorso personale del processo di maturazione tenendo altresì conto dei seguenti indicatori:

- Progressi rispetto al livello di partenza;
- Regolarità della frequenza delle lezioni;
- Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia;
- Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della scuola;
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;
- Particolari e documentate situazioni personali;

Indicatori per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato:

- Presenza di gravi e concordanti insufficienze (voto 4) in almeno quattro discipline comprendenti italiano e matematica (casi particolari saranno discussi nell'ambito del Consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione).
- Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell'anno scolastico (è

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale);

- Sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 DPR n.

249/1998)

- Non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese, predisposte dall'Invalsi.

Il Consiglio di Classe analizza il quadro delle proposte di voto; le trasforma, anche a maggioranza, in voti assegnati.

Dal quadro dei voti emergono le seguenti tipologie:

a) l'alunno viene **ESCLUSO** dallo scrutinio in quanto riporta una valutazione di insufficienti elementi di giudizio (non classificato) in più discipline o non ha raggiunto il limite minimo di frequenza delle lezioni;

b) lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline e viene **AMMESSO** alla classe successiva;

c) l'alunno presenta un quadro con numerose insufficienze, anche gravi, che evidenziano la mancata acquisizione dei prerequisiti minimi per il positivo proseguimento degli studi e,

pertanto, **NON E' AMMESSO** alla classe successiva;

d) l'alunno presenta un quadro incerto dal quale si evincono:

1. insufficienze non gravi (voto 5);

2. insufficienze formalmente gravi, ma tali da poter trovare adeguate giustificazioni;

Il Consiglio di Classe valuta se la situazione **COMPLESSIVA** dell'allievo è di sicuro pregiudizio alla positiva frequenza dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che il Consiglio di Classe non riterrà in condizione di recuperare le discipline insufficienti **NON SARANNO AMMESSI** alla classe successiva.

La motivazione relativa alla non ammissione dell'alunno deve riportare in modo dettagliato:

eventuale redazione di PDP; attuazione di strategie individualizzate ed iniziative di recupero documentate al fine di aiutare l'alunno a superare le lacune evidenziate nel suo percorso di apprendimento; realizzazione di strategie volte ad offrire possibilità di adeguata crescita e di raggiungimento del successo scolastico.

Ai genitori degli studenti ammessi con voto di consiglio viene inviata una comunicazione scritta con indicate le motivazioni e gli interventi di recupero da

attuare durante il periodo estivo.

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame di stato vengono avvertiti prima dell'esposizione dei tabelloni tramite telefonata e alla scheda di valutazione viene allegata una nota recante la motivazione.

Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del Primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Per la scuola secondaria di primo grado l'ultimo decreto legislativo dell'aprile 2017, il n. 62 conferma quanto richiesto dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 59 del 2004, e successive

modifiche, ai fini della validità dell'anno scolastico (tre quarti del monte ore annuale); le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal medesimo comma 1, ed analiticamente

riportate nella circolare n.20 del 4 marzo 2011 sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla

valutazione stessa. Inoltre , come riportato Nota 699 del 6 maggio 2021, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

I criteri deliberati sono i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente
- documentati terapie e/o cure programmate;
- ricovero ospedaliero, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital;
- cure domiciliari per gravi patologie;
- documentati problemi derivanti da particolari situazioni personali e/o familiari;
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, documentati;
- trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al PDF e/o alla frequenza di centri di terapia;
- assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate);
- gravi problematiche nella connessione in caso di DDI;
- gravi problematiche familiari che giustificano l'impossibilità della connessione degli alunni in DDI;
- mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o della famiglia legate all'emergenza COVID.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
Via Belisario Corenzio, 46 – 84129 SALERNO tel. 089753850 – fax 0897266086
C.F. 95182810655 – Codice meccanografico SAIC8B600G
e-mail PEO: saic8b600g@istruzione.it e-mail PEC: saic8b600g@pec.istruzione.it



Deroga assenze Scuola Secondaria di primo grado

Validità anno scolastico

Per la scuola secondaria di primo grado l'ultimo decreto legislativo dell'aprile 2017, il n. 62 conferma quanto richiesto dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 59 del 2004, e successive modifiche, ai fini della validità dell'anno scolastico (tre quarti del monte ore annuale); le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal medesimo comma 1, ed analiticamente riportate nella circolare n.20 del 4 marzo 2011 sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Inoltre, come riportato Nota 699 del 6 maggio 2021, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

I criteri deliberati sono i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente
- documentati terapie e/o cure programmate;
- ricovero ospedaliero, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital;
- cure domiciliari per gravi patologie;
- documentati problemi derivanti da particolari situazioni personali e/o familiari;
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, documentati;
- trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al PDF e/o alla frequenza di centri di terapia;
- assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate);
- gravi problematiche nella connessione in caso di DDI;
- gravi problematiche familiari che giustificano l'impossibilità della connessione degli alunni in DDI;
- mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o della famiglia legate all'emergenza COVID.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.